747. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Comunicazioni 2

Missioni valevoli nella seduta del 17 novembre 2026..... 2

Progetti di legge (Modifica del titolo di proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) 2

Corte dei conti (Trasmissione di documenti). 3

Documento ministeriale (Trasmissione)..... 4

Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio)..... 4

Nomine ministeriali (Comunicazione) 4

Richiesta di parere parlamentare su proposte di nomina 4

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo 4

Atti di controllo e di indirizzo..... 5

Interrogazioni 6

Iniziative di competenza volte ad assicurare un'adeguata assistenza sanitaria e psichiatrica presso la casa circondariale « Torre del Gallo » di Pavia – 3-02269; 3-03021 6

Proposta di legge: S. 1004 – D'iniziativa dei senatori: Romeo ed altri: Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo *(Approvata dal Senato)* (A.C. 2830) e abbinate proposte di legge: Malaguti ed altri; Molinari ed altri (A.C. 2376-2383).... 9

Parere della V Commissione 9

Articoli e relative proposte emendative

Articolo 1 9

Articolo 2 16

Articolo 3 16

Articolo 4 19

Articolo 5 22

Ordini del giorno 27

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 novembre 2026.

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonelli, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Forattini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lampis, Leo, Lollobrigida, Longi, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nevi, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albano, Ascani, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bonelli, Bonetti, Borrelli, Boschi, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Donzelli, Ferrante, Ferro, Forattini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Lai, Lampis, Leo, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Michelotti, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nevi, Nordio, Osnato, Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Riccardo Ricciardi, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Romano, Rosato, Roscani, Angelo Rossi, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Simiani, Siracusano, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Ziello, Zinzi, Zoffili, Zucconi.

Modifica del titolo di proposte di legge.

La proposta di legge n. 3064, d'iniziativa dei deputati Evi ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, concernenti l'organizzazione dell'Arma dei carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, i ruoli e il reclutamento del personale a essa destinato ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

D'ALESSIO: « Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in ma-

teria di sospensione feriale dei termini processuali » (3185) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

AURIEMMA e D'ORSO: « Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali » (3186) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

VII Commissione (Cultura):

CECCHETTI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e altre disposizioni in materia di formazione sulle tecniche di primo soccorso per gli studenti e il personale delle scuole secondarie di primo e di secondo grado » (3109) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

GRIPPO: « Istituzione del Parco archeologico culturale di Tuscolo » (3138) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, X, XII e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VIII Commissione (Ambiente):

L'ABBATE: « Modifica all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e introduzione dell'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di riserva di quote delle aree destinate all'edilizia residenziale convenzionata in favore delle cooperative edilizie, e altre disposizioni per favorire l'accesso alla prima casa di abitazione » (3102) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 80/2026 del 27 ottobre-12 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M6C1l1.1 – Case della comunità e presa in carico della persona – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 81/2026 del 27 ottobre-12 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M6C1I1.3 – Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (ospedali di comunità) – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 82/2026 del 27 ottobre-12 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR « M1C1I1.7.2 – Rete dei servizi di facilitazione digitale – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 83/2026 del 27 ottobre-12 novembre 2026, con la quale la Sezione stessa

ha approvato il rapporto PNRR « M5C1I2.1 – Servizio civile universale – Stato di attuazione al 31 agosto 2026 ».

Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 10 novembre 2026, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-*quinquies*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 16 novembre 2026, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell'Unione (COM(2026) 611 final), corredata del relativo allegato (COM(2026) 611 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 16 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la rideterminazione della durata dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, conferito al dottor Stefano Lanna, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura.

Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 12 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Luigi Lirangi a presidente dell'Ente parco nazionale del Pollino (149).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 dicembre 2026.

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2025 concernenti gli interventi relativi alle categorie « Fame nel mondo » (457), « Calamità naturali » (458), « Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati » (459), « Conservazione di beni culturali » (460) e « Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche » (461).

Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 7 dicembre 2026.

Il Ministro della cultura, con lettera in data 11 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto ministeriale recanti:

rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Lazio (462);

rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Veneto (463);

rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Emilia-Romagna (464);

rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Lombardia, per interventi concernenti la Certosa di Pavia (465);

rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Piemonte (466);

rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Liguria (467);

rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Lombardia, per interventi concernenti il Palazzo Ducale di Mantova (468).

Queste richieste sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 7 dicembre 2026.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 marzo 2026, n. 34, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche alla legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443 (469).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 dicembre 2026.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 novembre 2026, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 gennaio 2026, n. 1, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante riorganizzazione e riordino delle funzioni della Corte dei conti (470).

Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 1° gennaio 2027.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza volte ad assicurare un'adeguata assistenza sanitaria e psichiatrica presso la casa circondariale « Torre del Gallo » di Pavia – 3-02269; 3-03021

A)

BARZOTTI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute*. — Per sapere – premesso che:

nelle ultime settimane è stata effettuata una visita ispettiva presso la casa circondariale « Torre del Gallo » di Pavia, durante la quale è emersa una situazione di strutturale gravità, tale da compromettere la tutela dei diritti fondamentali delle persone detenute e la sicurezza del personale;

l'istituto presenta un tasso di sovraffollamento del 140 per cento, con circa 770 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 500 posti, dato che determina condizioni di vita disumane e rischi concreti per la salute, la sicurezza e la dignità dei reclusi e degli operatori penitenziari;

il personale di polizia penitenziaria opera in condizioni estremamente difficili, con una carenza strutturale di oltre 60 unità e un alto *turnover* che ostacola la continuità del servizio e compromette la gestione quotidiana della sicurezza interna;

ancora più gravi risultano le carenze del personale sanitario e psichiatrico: a fronte di quasi 800 detenuti, l'istituto è privo di una presenza continuativa di psichiatri e di un numero sufficiente di medici generici;

tale situazione impedisce un'adeguata presa in carico dei detenuti con fragilità psichiche, particolarmente esposti al rischio di gesti autolesivi e suicidari;

l'assenza di un servizio psicologico strutturato e operativo h24 comporta la mancanza di un monitoraggio sistematico dei soggetti vulnerabili e di interventi tempestivi in caso di crisi, lasciando spesso agli agenti penitenziari il compito – improprio e non previsto – di fronteggiare situazioni di natura clinica;

il servizio sanitario interno risulta altresì insufficiente: l'Ats di Pavia non garantisce una copertura adeguata e, per la mancanza di medici specialisti – anche per cure di base come quelle odontoiatriche – si rendono necessari trasferimenti quotidiani verso l'ospedale esterno, con aggravio di costi e rischi per la sicurezza;

permane, inoltre, una grave carenza di educatori e mediatori culturali, inadeguata a gestire la complessità della popolazione detenuta, composta da numerosi soggetti con disturbi comportamentali e psichiatrici, nonché da persone straniere con difficoltà linguistiche e culturali;

a ciò si aggiunge la condizione di degrado strutturale dell'istituto, dovuta anche al dirottamento dei fondi originariamente destinati alla manutenzione e alla riqualificazione degli edifici verso altri interventi a livello nazionale, lasciando il carcere di Pavia privo delle risorse necessarie;

alla luce di quanto emerso, appare evidente all'interrogante che le attuali condizioni operative e sanitarie del carcere di Pavia violino i principi sanciti dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, e dall'articolo 1 della legge n. 354 del 1975, che impone un trattamento conforme a umanità e rispettoso della dignità della persona –:

quali iniziative urgenti di competenza si intendano assumere per accertare le cause delle gravi carenze sul piano dell'assistenza sanitaria e psichiatrica e sul piano strutturale riscontrate presso la casa circondariale di Pavia e per garantire, con carattere di priorità, l'attivazione di un servizio sanitario e psicologico continuativo h24, un adeguato incremento dell'organico del personale penitenziario, educativo e sanitario, nonché la destinazione dei fondi necessari alla manutenzione e alla riqualificazione dell'istituto, assicurando così condizioni di vita e di lavoro rispettose della dignità umana e conformi ai principi costituzionali e convenzionali in materia di trattamento penitenziario. (3-02269)

B)

BARZOTTI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

presso la casa circondariale « Torre del Gallo » di Pavia si è recentemente verificato l'ennesimo suicidio, riguardante un giovane detenuto di 21 anni, episodio che si aggiunge ad altri casi analoghi verificatisi nello stesso istituto e che evidenzia una situazione di estrema gravità;

già a partire dal dicembre 2021 erano state segnalate le condizioni di inadeguatezza dell'istituto pavese, tanto sul piano strutturale quanto su quello organizzativo, con particolare riferimento alle carenze sanitarie e psicologiche;

il carcere di Pavia risulta tuttora privo di un servizio strutturato di psicologi presenti h24, nonostante il rischio suicidario e la frequente presenza di detenuti con gravi fragilità psichiche, i quali necessiterebbero di un'assistenza costante e continuativa;

la mancanza di personale sanitario stabile e adeguatamente dimensionato rispetto al numero dei detenuti impedisce un'efficace presa in carico delle situazioni più critiche e determina, di fatto, una condizione di abbandono dei detenuti con patologie mentali;

il personale di polizia penitenziaria e trattamentale non dispone di una formazione specifica per affrontare i casi psichiatrici e, in assenza di figure professionali qualificate, si trova a dover fronteggiare emergenze che dovrebbero essere affidate a medici e psicologi, con gravi conseguenze sia per i detenuti che per gli operatori;

il Ministero della giustizia aveva assicurato, già nel 2021, l'assunzione di personale sanitario e psichiatrico aggiuntivo, ma a distanza di oltre tre anni tali impegni non risultano concretamente attuati, permanendo una situazione che a giudizio dell'interrogante appare riconducibile a una colpevole inerzia;

tali carenze sono state denunciate anche nel corso di visite ispettive e di delegazioni parlamentari, che hanno descritto il carcere di Pavia come un luogo privo delle condizioni minime per garantire la dignità della persona e un percorso rieducativo effettivo;

l'articolo 1 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) prevede che il trattamento penitenziario debba essere conforme a umanità e rispettare la dignità della persona;

gli articoli 27 e 32 della Costituzione sanciscono, rispettivamente, la funzione rieducativa della pena e la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo, diritti che devono essere garantiti anche in regime di detenzione;

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito la responsabilità degli Stati quando non adottano misure idonee a prevenire i suicidi in carcere e

a garantire un'adeguata assistenza sanitaria e psicologica ai detenuti –:

se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative intendano adottare con urgenza per garantire che presso la casa circondariale di Pavia sia attivato un servizio sanitario e psicologico continuativo, con la presenza stabile di psicologi h24 e di personale medico specializzato, così da assicurare una reale presa in carico dei detenuti più fragili e prevenire ulteriori tragedie.

(3-03021)

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1004 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: ROMEO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALL'ANTISEMITISMO E PER L'ADOZIONE DELLA DEFINIZIONE OPERATIVA DI ANTISEMITISMO (APPROVATA DAL SENATO) *(A.C. 2830) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MALAGUTI ED ALTRI; MOLINARI ED ALTRI (A.C. 2376-2383)*

A.C. 2830 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.01, 3.50, 3.01, 4.1, 4.02, 4.03, 4.05 e 5.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2830 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

(Definizione)

1. La Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali.

2. Ai fini delle attività e delle disposizioni di cui alla presente legge, in attuazione della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, del 1° giugno 2017, considerata l'unicità storica del fenomeno e delle sue conseguenze, è adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (*International Holocaust Remembrance Alliance* – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini

dell'applicazione della legge medesima. Ai sensi della definizione operativa di cui al periodo precedente, per antisemitismo si intende una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici.

3. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di antisemitismo, come definito ai sensi del comma 2, che costituisca una minaccia non solo verso una parte dei cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

(Definizione)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

1. La Repubblica italiana, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e nel rigoroso rispetto della sovranità legislativa nazionale, assicura la tutela di tutti i cittadini contro ogni forma di discriminazione, odio e violenza motivati da ragioni etniche, nazionali o religiose, ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali.

2. Le istituzioni della Repubblica collaborano per individuare gli interventi necessari al fine di prevenire e contrastare qualunque atto o manifestazione di discriminazione, odio o violenza, come definiti ai sensi del comma 1, che costituisca una minaccia non solo verso i cittadini, ma anche nei confronti della convivenza civile, della stabilità sociale e della sicurezza pubblica, operando per la tutela dell'ordine pubblico nel pieno rispetto dei princìpi di eguaglianza e della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'articolo 21 della Costituzione, senza l'adozione di definizioni operative, indicatori o vincoli concettuali derivanti da atti di organismi internazionali o sovranazionali.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.1002. Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge disciplina l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai fini della presente legge, in conformità alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022, sono considerati atti ed espressioni di antisemitismo, di odio e di discriminazione gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro le persone in quanto appartenenti a una determinata confessione religiosa, etnia, nazionalità o a un determinato popolo, nonché gli atti e le espressioni di odio e di discriminazione fondati sull'attribuzione di caratteristiche riferite alla costruzione sociale, culturale e politica designata dal termine razza.

2-*bis*. Ai fini della presente legge sono altresì considerati atti ed espressioni di antisemitismo, di odio e di discriminazione gli atti e le espressioni di pregiudizio, osti-

lità o violenza contro una determinata religione, etnia, nazionalità o un determinato popolo in ragione delle loro caratteristiche identitarie, nonché gli atti e le espressioni di odio e di discriminazione fondati su stereotipi o pregiudizi relativi a una determinata religione, etnia, nazionalità o a un determinato popolo.;

sopprimere il comma 3;

all'articolo 3, comma 1:

alinea, sostituire le parole: comma 2 *con le seguenti:* commi 2 e 2-*bis;*

lettere a), c), f) *e* g) *sostituire le parole:* comma 2 *con le seguenti:* commi 2 e 2-*bis*.

1.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

Al comma 1, sostituire le parole da: La Repubblica italiana *fino a:* in Italia *con le seguenti:* La Repubblica italiana, in conformità alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022, disciplina l'adozione di misure volte a prevenire e contrastare qualsiasi forma di espressione mirante a stimolare, promuovere, diffondere o giustificare la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di una persona o un gruppo di persone, o a denigrare una persona o un gruppo di persone per motivi legati alle loro caratteristiche o situazioni personali, reali o presunte, quali la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere e l'orientamento sessuale.

1.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

Al comma 1, sostituire le parole da: , favorisce azioni volte *fino a:* pregiudizio antisemita in Italia *con le seguenti:* e di pregiudizio verso le persone di religione ebraica;.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sopprimere le parole da: , come definito ai sensi del comma 2 *fino alla fine del comma;*

all'articolo 3, comma 1:

alinea, sopprimere le parole: , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

lettere a), c), f) *e* g) *sopprimere le parole:* , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,

1.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e adotta misure volte a prevenire e contrastare atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai fini della presente legge, in conformità alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022, sono considerati atti ed espressioni di antisemitismo, di odio e di discriminazione gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro le persone in quanto appartenenti a una determinata confessione religiosa, etnia, nazionalità o a un determinato popolo, nonché gli atti e le espressioni di odio e di discriminazione fondati sull'attribuzione di caratteristiche riferite alla costruzione sociale, culturale e politica designata dal termine razza.

2-*bis*. Ai fini della presente legge sono altresì considerati atti ed espressioni di antisemitismo, di odio e di discriminazione gli atti e le espressioni di pregiudizio, ostilità o violenza contro una determinata religione, etnia, nazionalità o un determinato popolo in ragione delle loro caratteristiche identitarie, nonché gli atti e le espressioni di odio e di discriminazione fondati su stereotipi o pregiudizi relativi a una deter-

minata religione, etnia, nazionalità o a un determinato popolo.

al comma 3 sostituire le parole: comma 2 *con le seguenti:* commi 2 e 2-*bis;*

all'articolo 3, comma 1:

alinea, *sostituire le parole:* comma 2 *con le seguenti:* commi 2 e 2-*bis;*

lettere a), c), f) *e* g) *sostituire le parole:* comma 2 *con le seguenti:* commi 2 e 2-*bis*.

1.10. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

*** 1.11.** Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

*** 1.1000.** Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Carotenuto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Repubblica, altresì, contrasta ogni atto espressione di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

1.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della presente legge non sono considerate atti di antisemitismo le campagne pacifiche di astensione volontaria dall'acquisto o dall'importazione di beni prodotti o provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato nonché dall'acquisto o dalla fruizione di servizi connessi ad attività economiche svolte nei medesimi insediamenti, quando tali campagne costituiscano espressione di dissenso politico. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di violenza, minaccia e istigazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

1.1004. Carotenuto, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Ascari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della presente legge la mera esposizione della bandiera palestinese o di altri simboli istituzionali rappresentativi del popolo palestinese non costituisce manifestazione di antisemitismo. Restano ferme le disposizioni penali vigenti, comprese quelle in materia di violenza, minaccia, discriminazione e istigazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

1.1005. Carotenuto, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Ascari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai fini della presente legge non sono considerate manifestazioni di antisemitismo la promozione, l'organizzazione o l'attuazione dell'astensione volontaria dall'acquisto di beni e servizi prodotti integralmente o parzialmente in Israele o da Israele provenienti, salvo che non siano accompagnate da condotte esplicitamente dirette all'istigazione, alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

1.1006. Carotenuto, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Ascari.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica italiana, altresì, contrasta la formazione sul territorio nazionale di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici o religiosi, nonché la diffusione dei predetti temi, nel rispetto del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole: come definito ai sensi del comma 2;

all'articolo 3, comma 1:

alinea, sopprimere le parole: , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

lettere a), c), f) *e* g) *sopprimere le parole:* , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

1.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della presente legge per antisemitismo si intendono gli atti e le espressioni di discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei o le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche, nonché i casi in cui i medesimi atti ed espressioni siano diretti verso non ebrei, qualora fondati su stereotipi o pregiudizi antiebraici.

1.16. Bonafè, Alfonso Colucci, Zaratti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto *(International Holocaust Remembrance Alliance* – IHRA) il 26 maggio 2016, ivi inclusi i relativi indicatori *con le seguenti:* di antisemitismo contenuta nella *Jerusalem Declaration on Antisemitism*, adottata nel 2021.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.1003. Bonafè, Zaratti, Alfonso Colucci, Carotenuto.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: definizione operativa *aggiungere le seguenti:* , giuridicamente non vincolante,.

1.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima *con le seguenti:* unitamente ai relativi indicatori, i quali, conformemente a quanto espressamente indicato dalla stessa IHRA, hanno carattere illustrativo e non esaustivo e sono valutati tenendo conto del contesto complessivo. La definizione e i relativi indicatori non possono costituire autonomo fondamento per l'applicazione di sanzioni o per l'adozione di provvedimenti limitativi dei diritti fondamentali.

1.23. Magi, Fornaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: , ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima *con le seguenti:* e non è considerato antisemitismo l'espressione della libera critica alle azioni politiche del Governo dello Stato di Israele.

1.24. Alfonso Colucci, Zaratti, Bonafè, Tabacci, Carotenuto.

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la possibilità di avvalersi, a fini interpretativi e di approfondimento, di contributi scientifici e documenti internazionali elaborati in ambito accademico.

1.28. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi della presente legge, l'antisemitismo è, altresì, una forma particolare di razzismo, nutrita di pregiudizi e stereotipi, che si manifesta nell'antigiudaismo religioso tradizionale, neo-nazismo e neo-fascismo, nella negazione o distorsione della *Shoah*, nell'odio contro lo Stato di Israele, nell'idea della cospirazione ebraica sull'economia e la finanza.

1.29. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini della presente disposizione, non rientra nella definizione di antisemitismo la denuncia di eventuali violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale ad esse attribuite, quando tali violazioni siano fondate sui principi e sugli obblighi riconosciuti dalla Costituzione italiana, dal diritto internazionale e dai trattati internazionali vincolanti per la Repubblica italiana, ivi incluse le decisioni delle Corti e dei tribunali internazionali. Tale esercizio della libertà di espressione non costituisce discriminazione o odio nei confronti delle persone ebree in ragione della loro appartenenza religiosa o etnica.

1.1001. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, L'Abbate, Lomuti, Cherchi, Carotenuto, Dell'Olio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini della presente disposizione, non rientra nella definizione di antisemitismo la denuncia di eventuali violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale ad esse attribuite, quando tali violazioni risultano in contrasto con i principi e gli obblighi riconosciuti dalla Costituzione italiana, dal diritto internazionale, e dai trattati internazionali vincolanti per la Repubblica italiana, ivi incluse le decisioni delle corti e dei tribunali internazionali.

1.33. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Carotenuto, Raffa.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini della presente legge non è considerato antisemitismo l'espressione della libera critica alle azioni politiche del Governo dello Stato di Israele.

1.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Carmina, Dell'Olio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, tenuto conto, in materia di antisemitismo, delle linee guida per il contrasto all'antisemitismo nella scuola, di cui alla nota del Ministero dell'istruzione n. 73 del 14 gennaio 2022, aggiorna le linee guida intitolate « Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione », emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 30 giugno 2017, in attuazione all'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di continuare a prevenire e contrastare in ambito scolastico gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, promuovendo la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

2. Le linee guida di cui al comma 1 promuovono interventi di carattere educativo, formativo e culturale, volti allo sviluppo del pensiero critico, della consapevolezza storica, della capacità di riconoscere e contrastare stereotipi e pregiudizi, nonché alla valorizzazione dell'educazione civica e dei diritti umani, con particolare attenzione alla memoria della *Shoah*, delle deportazioni nei campi di concentramento nazifascisti e di tutte le altre vittime delle persecuzioni razziali, politiche e religiose.

3. Le linee guida di cui al comma 1 sono comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e sono periodicamente aggiornate, almeno ogni ventiquattro mesi.

4. Le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con università, istituzioni, enti e associazioni, per l'adozione di iniziative volte alle finalità di cui al comma 1.

5. Le istituzioni scolastiche comunicano annualmente, attraverso i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito, i dati circa le azioni attuate per contrastare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, in attuazione delle linee guida di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere c) *ed* e).

1.01. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro, Ghio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – Nessuna strada, monumento, edificio e spazio pubblico o aperto al pubblico può essere dedicato a persone che abbiano, con atti e scritti, sostenuto, propagandato o istigato l'antisemitismo e l'odio razziale »;

b) all'articolo 5:

1) al primo comma, primo periodo, le parole: « 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 2, 3 e 3-*bis* »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I privati proprietari o gestori di spazi aperti al pubblico sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorso inutilmente tale termine, gli atti autorizzatori pubblici rilasciati per i beni immobili di cui al primo periodo decadono automaticamente ».

1.02. Scotto, Zaratti, Mari, Boldrini, Cuperlo, Bakkali, Carotenuto, Gnassi, Raffa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Prevenzione e contrasto di manifestazioni di odio e discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiorna le linee guida intitolate « Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione », emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 30 giugno 2017, in attuazione all'articolo 1, comma 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al fine di continuare a prevenire e contrastare in ambito scolastico gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, promuovendo la cultura del pluralismo e del rispetto, nonché il dialogo interculturale e interreligioso.

1.03. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

A.C. 2830 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

(Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

1. Coerentemente con quanto previsto dal punto 5 della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692 (RSP) del Parlamento europeo, la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo è adottata dal Consiglio dei ministri sulla base della proposta elaborata dal Coordinatore di cui all'articolo 4.

2. La Strategia, adottata su base triennale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 e secondo le linee di azione di cui all'articolo 3, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire e contrastare ogni forma di antisemitismo nonché di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree e delle comunità e delle istituzioni ebraiche;

b) promuovere la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione della storia, della cultura e della vita ebraiche;

c) rafforzare la coesione sociale e assicurare adeguate misure di sicurezza alle comunità ebraiche e ai loro luoghi di aggregazione.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.

(Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) rafforzare il contrasto all'utilizzo dei simboli riconducibili al fascismo e al nazismo nonché stigmatizzare l'utilizzo della toponomastica dedicata a chi ha avuto un ruolo attivo nel fascismo antisemita, ivi inclusa la collaborazione con riviste razziste e antisemite.

2.3. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

A.C. 2830 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

(Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

1. Al fine di contrastare qualunque atto di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché al fine di consolidare una cultura libera da pregiudizi e stereotipi nei confronti degli Ebrei in quanto popolo, la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo si sviluppa sulle seguenti linee d'azione, che possono essere declinate su proposta del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo di cui all'articolo 4:

a) utilizzare la banca dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al fine di acquisire una visione completa del fenomeno in Italia nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati;

b) prevedere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria di cui alla legge 20 luglio 2000, n. 211, in merito alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e della diaspora ebraica, rafforzando la consapevolezza su tali temi e sulle loro implicazioni sul piano culturale e storico, anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse. Le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti di cui all'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 29 maggio 2017, n. 71, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 71 del 2017 e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo;

d) favorire la realizzazione da parte delle università di attività di ricerca, seminari, collaborazioni con altre istituzioni universitarie nazionali e internazionali, che promuovano il confronto e il rispetto reciproco e che si adoperino per prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza, anche in coerenza con le finalità di contrasto all'antisemitismo della presente legge. Le università adottano, inoltre, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e possono individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo in linea con il codice etico delle stesse università e in conformità a quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Le università adottano le misure di cui alla presente lettera nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell'ambito delle risorse del proprio bilancio;

e) promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo;

f) promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, al fine di impedire e contrastare atti di discriminazione ed espressioni d'odio antisemiti;

g) promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell'antisemitismo, come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport sono definite le modalità attuative della presente disposizione.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.

(Linee di azione per la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 33 della Costituzione, degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), *sostituire le parole:* , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* e sugli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;

alla lettera b), *dopo le parole:* linguaggio d'odio antisemita *aggiungere le seguenti:*

e di ogni discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;

alla lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;

alla lettera f)*:*

sopprimere le parole: attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2*;*

aggiungere, in fine, le parole: e tutti gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa*;*

alla lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2 *con le seguenti:* e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

3.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: degli Ebrei in quanto popolo *con le seguenti:* delle persone di religione, discendenza, tradizione familiare o culturale ebraica.

3.2. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) pubblicare una relazione annuale, in collaborazione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le istituzioni culturali ebraiche nazionali e le associazioni e le organizzazioni non governative impegnate nella lotta contro l'antisemitismo e le discriminazioni;.

3.3. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, lettera d), *terzo periodo, sopprimere le parole:* e nell'ambito delle risorse del proprio bilancio.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Azioni di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa in ambito universitario)

1. Nell'esercizio della loro autonomia, le università adottano misure, programmi e azioni per prevenire e contrastare l'antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, in linea con il rispettivo codice etico e in coerenza con quanto previsto dalla Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la somma di 10 milioni di euro annui a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che viene incrementato nella misura corrispondente.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.;

all'articolo 5, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*,.

3.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

Al comma 1, sostituire la lettera f) *con la seguente:*

f) promuovere nell'ambito del Contratto di servizio tra lo Stato e la Rai-Radio

televisione italiana S.p.A. la realizzazione di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale in relazione alla valorizzazione della memoria storica civile del Paese quale elemento essenziale per comprendere l'ordinamento democratico e i princìpi costituzionali e il loro fondamento nel rifiuto di ogni forma di oppressione e autoritarismo, al contrasto all'antisemitismo e, in genere, alle espressioni d'odio rivolte a gruppi oggetto di discriminazione e ai loro membri o comunque lesive della dignità della persona;.

3.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, L'Abbate.

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole:* attraverso la diffusione della relativa definizione operativa adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

3.8. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera g), *sopprimere il secondo periodo*.

3.9. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Le attività di monitoraggio e raccolta dei dati previste dal presente articolo riguardano esclusivamente fatti di violenza, minaccia, discriminazione o istigazione all'odio previsti dalla legge. È vietata la raccolta o la classificazione di dati relativi a opinioni politiche, attività associative, iniziative culturali o accademiche e forme lecite di protesta. La qualificazione di un'espressione, di un'iniziativa o di una manifestazione ai sensi dell'articolo 1 non può costituire, da sola, presupposto per limitazioni della libertà di riunione o di altri diritti fondamentali, provvedimenti disciplinari da parte delle pubbliche amministrazioni, esclusioni da finanziamenti o dinieghi di spazi pubblici.

3.10. Magi.

A.C. 2830 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.

(Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

1. Il Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della risoluzione sulla lotta contro l'antisemitismo 2017/2692(RSP) del Parlamento europeo, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è incaricato di curare la predisposizione della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, di cui all'articolo 2 della presente legge, e i successivi aggiornamenti della stessa.

2. Il Coordinatore presiede il Gruppo tecnico di lavoro incaricato di coadiuvare il Coordinatore medesimo nella redazione, nello sviluppo e nell'aggiornamento della Strategia di cui all'articolo 2. Il Gruppo tecnico di lavoro è composto da rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero della cultura nonché dalle Autorità politiche delegate in materia di sport, di politiche giovanili, di pari opportunità, di innovazione digitale e di informazione ed editoria. Sono inoltre componenti del Gruppo tecnico di lavoro rappresentanti della Delegazione italiana presso l'IHRA, dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, dell'Unione giovani ebrei d'Italia, della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea, della fondazione Museo della *Shoah*, della fondazione Memoriale della *Shoah* di Milano e del Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della *Shoah*. Possono altresì essere chia-

mati a far parte del Gruppo tecnico di lavoro esperti e rappresentanti del mondo scolastico e universitario, dell'informazione, dell'editoria, del giornalismo, delle associazioni culturali e scientifiche e delle associazioni impegnate nella lotta contro l'antisemitismo. Per la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico di lavoro, fermo quanto previsto dal comma 4, non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I componenti del Gruppo tecnico di lavoro di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Qualora sia previsto un compenso a favore del Coordinatore nazionale di cui al presente articolo, lo stesso è determinato nei limiti previsti per il contingente di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è altresì definito il contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo al Coordinatore, cui si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.

(Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo)

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

(Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito l'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è composto dal direttore generale dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali o da un suo delegato, dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo e da rappresentanti delle comunità religiose, etniche o nazionali maggiormente interessate dagli atti e dalle espressioni di cui al comma 1, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, di istituti e centri di ricerca, di università, nonché di associazioni impegnate nella promozione del dialogo interculturale e nella prevenzione e nel contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

3. La composizione dell'Osservatorio è definita ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere dei competenti organi parlamentari, approvato a maggioranza dei due terzi, sentita altresì la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica. Con le medesime modalità, la composizione dell'Osservatorio può essere periodicamente aggiornata sulla base di richieste provenienti dai soggetti di cui al comma 2.

4. L'Osservatorio adotta o aggiorna con cadenza biennale una Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di cui al comma 1. In sinergia con la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo, la Strategia di cui al primo periodo individua specifici interventi volti a prevenire e a contrastare l'insorgere e la diffusione degli atti e delle espressioni di cui al comma 1, anche con riferimento alle piattaforme, ai motori di ricerca e ai mezzi di comunicazione audiovisiva.

5. Ai fini della verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al

presente articolo e della progettazione e attuazione della Strategia di cui al comma 4, primo periodo, l'Osservatorio:

a) svolge, con cadenza annuale, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche, evidenziando gli eventuali episodi di criticità riscontrati nel corso dell'anno e i risultati raggiunti;

b) richiede all'Istituto nazionale di statistica la realizzazione, d'intesa con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni, le violenze subite, le caratteristiche dei soggetti e dei gruppi più esposti al rischio.

6. L'Osservatorio redige con cadenza biennale una relazione sull'andamento dei propri lavori, sullo stato di attuazione della Strategia di cui al comma 4, primo periodo, e sull'esito delle attività di monitoraggio di cui al comma 5. La relazione è trasmessa alle Camere che svolgono, secondo le proprie disposizioni regolamentari, una discussione sulla medesima, all'esito della quale approvano atti di indirizzo.

4.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni per la prevenzione dei fenomeni di apologia della Shoah *e di violenza verso la religione ebraica)*

1. Al terzo comma dell'articolo 604-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono considerati apologia della *Shoah* e atti di violenza verso la religione ebraica, punibili con la medesima pena, le manifestazioni, i raduni, i canti, gli inni, i richiami, la pubblicazione, la diffusione di immagini, video e scritti nonché l'esposizione e la commercializzazione di oggettistica, riconducibili al disciolto partito fascista e al partito nazionalsocialista tedesco. ».

4.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Ruolo delle regioni e degli enti locali)

1. Le regioni, anche attraverso gli Osservatori regionali, promuovono programmi e iniziative volti alla prevenzione e al contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I comuni, oltre alle attività di cui al comma 1, promuovono reti civiche e istituiscono sportelli di ascolto e segnalazione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni del Terzo settore e degli enti religiosi, al fine di favorire interventi di prossimità, iniziative di dialogo interculturale e interreligioso e azioni di sensibilizzazione sul territorio.

4.02. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Formazione del personale delle amministrazioni pubbliche)

1. Le amministrazioni pubbliche attivano percorsi di formazione del proprio personale finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

4.03. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Obblighi dei fornitori di servizi di media *audiovisivi e di piattaforme e dei motori di ricerca* online*)*

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, i servizi prestati da fornitori di servizi di *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione europea non devono contenere o veicolare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa**.**

2. Le piattaforme e i motori di ricerca *online* sono tenuti a predisporre meccanismi efficaci per la moderazione, segnalazione e rimozione tempestiva dei contenuti che configurino gli atti o le espressioni di cui al comma 1. In particolare, essi sono tenuti a garantire che le segnalazioni ricevute siano esaminate entro un termine massimo di ventiquattro ore al fine di procedere, ove necessario, alla rimozione tempestiva dei contenuti.

3. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) le modalità di moderazione, segnalazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino gli atti e le espressioni di cui al comma 1, nonché il reintegro di contenuti che non vìolino la presente legge, in relazione ai contenuti pubblicati o comunque veicolati attraverso le piattaforme e i motori di ricerca *online*;

b) i criteri idonei a prevenire, nella programmazione dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, la violazione dei divieti di trasmissione degli atti e delle espressioni di cui al comma 1 e, in caso di violazione, i messaggi informativi da trasmettere;

c) le modalità con cui gli atti e le espressioni di cui al comma 1 possono essere segnalati all'Autorità medesima, assicurando la possibilità di segnalazione a ogni persona lesa, sia direttamente sia in quanto appartenente al gruppo offeso, nonché agli enti esponenziali del medesimo;

d) le modalità di redazione di rapporti semestrali all'Autorità medesima in merito alle segnalazioni ricevute e alle azioni intraprese per contrastare i contenuti di cui al comma 2, includendo statistiche sulle segnalazioni ricevute, sui contenuti rimossi e sulle sanzioni imposte;

e) le modalità di segnalazione all'autorità giudiziaria dei soggetti responsabili degli atti e delle espressioni di cui al comma 1, ove tali azioni configurino reati.

4. Le piattaforme *online* e i motori di ricerca *online* che non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo e dal regolamento adottato ai sensi del comma 3 sono soggetti a una sanzione amministrativa, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, compresa tra 10.000 e 100.000 euro in base alla gravità e alla durata delle violazioni. Per le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi, di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, le sanzioni minime e massime sono aumentate di cinque volte.

4.04. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

A.C. 2830 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Fondo per la prevenzione e il contrasto di atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa)

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la prevenzione e il contrasto di atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Fornaro.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: La Repubblica italiana *aggiungere le seguenti:* , anche al fine di favorire il dialogo fra generazioni, culture e religioni diverse.

1.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: qualunque espressione *aggiungere le seguenti:* o immagine.

1.7. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, dopo le parole: qualunque espressione *aggiungere le seguenti:* o discorso d'odio.

1.8. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole: come definito ai sensi del comma 2;

all'articolo 3, comma 1:

alinea, sopprimere le parole: , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

lettere a), c), f) *e* g) *sopprimere le parole:* , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2,.

1.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini della presente legge, in conformità alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022, per discorso d'odio si intende qualsiasi forma di espressione mirante a stimolare, promuovere, diffondere o giustificare la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di una persona o un gruppo di

persone, o a denigrare una persona o un gruppo di persone per motivi legati alle loro caratteristiche o situazioni personali, reali o presunte, quali la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere e l'orientamento sessuale.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole: come definito ai sensi del comma 2;

all'articolo 3, comma 1:

alinea, sopprimere le parole: , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

lettere a), c), f) *e* g) *sopprimere le parole:* , come definito ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

1.14. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: definizione operativa di antisemitismo *aggiungere le seguenti:* limitandosi alla definizione generale del fenomeno, con esclusione di esempi riferiti a comparazioni storiche, qualificazioni statuali o criteri di valutazione differenziata,.

1.21. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima.

1.22. Magi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: necessari ai fini dell'applicazione della legge medesima *con le seguenti:* quali esempi orientativi e non vincolanti.

1.25. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini della presente legge, non costituiscono, di per sé, manifestazioni di antisemitismo l'espressione di giudizi o di dissenso, anche formulati in termini particolarmente critici, nei confronti dello Stato di Israele, dei suoi organi, delle sue autorità, delle sue forze armate e delle relative politiche; la critica del sionismo quale dottrina o progetto politico; il sostegno ai diritti e all'autodeterminazione del popolo palestinese; la promozione, l'organizzazione, il sostegno o l'adesione, nel rispetto della legge, ad azioni, iniziative o campagne di dissenso riguardanti lo Stato di Israele o soggetti pubblici o privati israeliani. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di istigazione alla discriminazione, all'odio o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

1.30. Magi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Ai fini della presente legge non è considerato antisemitismo l'espressione della libera critica alle azioni politiche del Governo dello Stato di Israele.

1.31. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: Le istituzioni della Repubblica collaborano *aggiungere le seguenti:* , in coordinamento con l'UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nell'ambito della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo e del Piano Nazionale contro il razzismo,.

1.32. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 2.

Sopprimerlo.

Conseguentemente sopprimere gli articoli 3 e 4.

2.1. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b)*, aggiungere, in fine, le parole:* , che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un proprio regolamento.

3.4. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, lettera d)*, dopo la parola:* favorire *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria,.

3.5. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

d-bis) promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di studio e confronto culturale sul fenomeno dell'antisemitismo e delle discriminazioni etniche e sulle loro diverse matrici storiche;.

3.6. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito l'Osservatorio per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è composto dal direttore generale dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali o da un suo delegato, dal coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo e da rappresentanti delle comunità religiose, etniche o nazionali maggiormente interessate dagli atti e dalle espressioni di cui al comma 1, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, di istituti e centri di ricerca, di università, nonché di associazioni impegnate nella promozione del dialogo interculturale e nella prevenzione e nel contrasto degli atti e delle espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

3. La composizione dell'Osservatorio è definita ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere dei competenti organi parlamentari, approvato a maggioranza dei due terzi, sentita la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica. Con le medesime modalità, la composizione dell'Osservatorio può essere periodicamente aggiornata sulla base di richieste provenienti dai soggetti di cui al comma 2.

4. L'Osservatorio adotta o aggiorna con cadenza biennale una Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto degli atti e delle espressioni di cui al comma 1. In sinergia con la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo, la Strategia di cui al primo periodo individua specifici interventi volti a prevenire e a contrastare l'insorgere e la diffusione degli atti e delle espressioni di cui al comma 1, anche con riferimento alle piattaforme, ai motori di ricerca e ai mezzi di comunicazione audiovisiva.

5. Ai fini della verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al

presente articolo e della progettazione e attuazione della Strategia di cui al comma 4, primo periodo, l'Osservatorio:

a) svolge, con cadenza annuale, un monitoraggio sulle iniziative avviate dalle istituzioni scolastiche, evidenziando gli eventuali episodi di criticità riscontrati nel corso dell'anno e i risultati raggiunti;

b) richiede all'Istituto nazionale di statistica la realizzazione, d'intesa con l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni, le violenze subite, le caratteristiche dei soggetti e dei gruppi più esposti al rischio.

6. L'Osservatorio redige con cadenza biennale una relazione sull'andamento dei propri lavori, sullo stato di attuazione della Strategia di cui al comma 4, primo periodo, e sull'esito delle attività di monitoraggio di cui al comma 5. La relazione è trasmessa alle Camere che svolgono, secondo le proprie disposizioni regolamentari, una discussione sulla medesima, all'esito della quale approvano atti di indirizzo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Conseguentemente, all'articolo 5, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-*bis*,.

3.01. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

ART. 4.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: del giornalismo, *aggiungere le seguenti:* delle forze dell'ordine, della magistratura,.

4.2. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: delle associazioni culturali *aggiungere le seguenti:* , sportive.

4.3. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Ruolo delle regioni e degli enti locali)

1. Le regioni, anche attraverso gli Osservatori regionali, promuovono programmi e iniziative volti alla prevenzione e al contrasto degli atti e delle espressioni di antisemitismo e degli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I comuni, oltre alle attività di cui al comma 1, promuovono reti civiche e istituiscono sportelli di ascolto e segnalazione, avvalendosi della collaborazione delle associazioni del Terzo settore e degli enti religiosi, al fine di favorire interventi di prossimità, iniziative di dialogo interculturale e interreligioso e azioni di sensibilizzazione sul territorio.

4.05. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Obblighi dei fornitori di servizi di media *audiovisivi e di piattaforme e dei motori di ricerca* online*)*

1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 novem-

bre 2021, n. 208, i servizi prestati da fornitori di servizi di *media* audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione europea non devono contenere o veicolare gli atti e le espressioni di antisemitismo e gli altri atti ed espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa**.**

2. Le piattaforme e i motori di ricerca *online* sono tenuti a predisporre meccanismi efficaci per la moderazione, segnalazione e rimozione tempestiva dei contenuti che configurino gli atti o le espressioni di cui al comma 1. In particolare, essi sono tenuti a garantire che le segnalazioni ricevute siano esaminate entro un termine massimo di ventiquattro ore al fine di procedere, ove necessario, alla rimozione tempestiva dei contenuti.

3. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:

a) le modalità di moderazione, segnalazione e rimozione tempestiva di contenuti che configurino gli atti e le espressioni di cui al comma 1, nonché il reintegro di contenuti che non vìolino la presente legge, in relazione ai contenuti pubblicati o comunque veicolati attraverso le piattaforme e i motori di ricerca *online*;

b) i criteri idonei a prevenire, nella programmazione dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi, la violazione dei divieti di trasmissione degli atti e delle espressioni di cui al comma 1 e, in caso di violazione, i messaggi informativi da trasmettere;

c) le modalità con cui gli atti e le espressioni di cui al comma 1 possono essere segnalati all'Autorità medesima, assicurando la possibilità di segnalazione a ogni persona lesa, sia direttamente sia in quanto appartenente al gruppo offeso, nonché agli enti esponenziali del medesimo;

d) le modalità di redazione di rapporti semestrali all'Autorità medesima in merito alle segnalazioni ricevute e alle azioni intraprese per contrastare i contenuti di cui al comma 2, includendo statistiche sulle segnalazioni ricevute, sui contenuti rimossi e sulle sanzioni imposte;

e) le modalità di segnalazione all'autorità giudiziaria dei soggetti responsabili degli atti e delle espressioni di cui al comma 1, ove tali azioni configurino reati.

4. Le piattaforme *online* e i motori di ricerca *online* che non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo e dal regolamento adottato ai sensi del comma 3 sono soggetti a una sanzione amministrativa, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, compresa tra 10.000 e 100.000 euro in base alla gravità e alla durata delle violazioni. Per le piattaforme *online* di dimensioni molto grandi e motori di ricerca *online* di dimensioni molto grandi, di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2065, le sanzioni minime e massime sono aumentate di cinque volte.

4.06. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.

A.C. 2830 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in titolo recepisce per via legislativa – senza escluderne la valenza giuridica – la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, la quale, come evidenziato nella lettera aperta di *Amnesty International* Italia ai deputati e alle deputate, « presenta una grave criticità: sovrappone e confonde la legittima critica alle politiche dello Stato di Israele con l'odio antiebraico; in particolare, diversi esempi operativi allegati alla definizione IHRA rischiano di tradursi in una pesante limitazione della libertà d'espressione – principio cardine sancito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, in palese contraddi-

zione con quanto dichiarato nell'articolo 1 dello stesso provvedimento – e del diritto di denunciare violazioni del diritto internazionale, pratiche di apartheid, occupazione militare e crimini di guerra »;

i firmatari del presente atto condividono la preoccupazione di *Amnesty International* Italia sopra riportata, consapevoli che il contrasto all'antisemitismo costituisce un obiettivo di rilievo costituzionale, da perseguire attraverso strumenti idonei a prevenire e contrastare ogni forma di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree;

il principio costituzionale, riportato anche nel testo, non è da intendersi come una semplice clausola di salvaguardia, ma il criterio fondamentale che deve orientare l'interpretazione e l'intera attuazione del disegno di legge, per l'effetto dissuasivo sulla libertà di espressione, per la libertà di insegnamento e per il rischio di confondere la lotta all'odio antiebraico con la legittima denuncia delle violazioni dei diritti umani;

le finalità del provvedimento devono essere interpretate e attuate in modo coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, con i diritti e le libertà democratiche e con gli obblighi internazionali in materia di tutela dei diritti umani;

l'articolo 21 della Costituzione garantisce la libera manifestazione del pensiero, mentre l'articolo 33 tutela la libertà dell'arte e della scienza e il libero insegnamento, presidi essenziali di una società democratica e pluralista;

come evidenziato da *Amnesty International* Italia nel suo appello alle deputate e ai deputati del 28 settembre 2026, l'utilizzo della definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA e dei relativi indicatori, unitamente alla scelta compiuta, in tal senso l'Italia rappresenta un *unicum* nel mondo, di non aver privato la predetta definizione di valenza giuridica, può determinare una sovrapposizione tra antisemitismo e legittima critica alle politiche dello Stato di Israele, con il rischio di comprimere la libertà di espressione e di ricerca e il diritto di denunciare violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale;

tale rischio non riguarda soltanto l'eventuale applicazione di sanzioni, ma anche gli effetti indiretti che attività di monitoraggio, segnalazione, formazione e valutazione possono produrre sull'esercizio delle libertà fondamentali, inducendo fenomeni di autocensura e limitando il confronto democratico;

la tutela della dignità e della sicurezza delle persone ebree e il contrasto all'antisemitismo devono pertanto essere perseguiti senza pregiudicare il pluralismo delle opinioni, la libertà della ricerca e dell'insegnamento e la denuncia, anche critica, delle condotte delle autorità pubbliche, quando esercitate nel rispetto dell'ordinamento;

la tutela dall'antisemitismo non può essere disgiunta dalla tutela dei diritti e delle libertà che fondano il nostro ordinamento democratico, e per questo richiede criteri chiari, garanzie effettive e particolare attenzione agli effetti indiretti delle disposizioni,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

ad assicurare che l'interpretazione e l'attuazione di tutte le disposizioni della presente legge siano rigorosamente e integralmente conformi ai principi e ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 3, 21 e 33, ai principi dello Stato democratico e pluralista e agli obblighi internazionali della Repubblica in materia di diritti umani;

a garantire che nessuna attività di prevenzione, monitoraggio, formazione o valutazione prevista dalla legge possa tradursi, direttamente o indirettamente, in una limitazione o in un effetto dissuasivo sull'esercizio legittimo della libertà di espressione, di insegnamento, di ricerca, di riunione e di associazione, né nella qualifica-

zione come antisemita della critica politica, della ricerca scientifica o della denuncia di presunte violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale per il solo contenuto delle opinioni espresse, assicurando in ogni caso criteri applicativi chiari, proporzionati e rispettosi delle garanzie costituzionali.

9/2830/**1**. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

La Camera

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

ad assicurare che l'interpretazione e l'attuazione di tutte le disposizioni della presente legge siano rigorosamente e integralmente conformi ai principi e ai diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, con particolare riferimento agli articoli 3, 21 e 33, ai principi dello Stato democratico e pluralista e agli obblighi internazionali della Repubblica in materia di diritti umani;

a garantire che nessuna attività di prevenzione, monitoraggio, formazione o valutazione prevista dalla legge possa tradursi, direttamente o indirettamente, in una limitazione o in un effetto dissuasivo sull'esercizio legittimo della libertà di espressione, di insegnamento, di ricerca, di riunione e di associazione, né nella qualificazione come antisemita della critica politica, della ricerca scientifica o della denuncia di presunte violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale per il solo contenuto delle opinioni espresse, assicurando in ogni caso criteri applicativi chiari, proporzionati e rispettosi delle garanzie costituzionali.

9/2830/**1**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in titolo recepisce per via legislativa – senza escluderne la valenza giuridica – la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, la quale, come evidenziato nella lettera aperta di *Amnesty International* Italia ai deputati e alle deputate, « presenta una grave criticità: sovrappone e confonde la legittima critica alle politiche dello Stato di Israele con l'odio antiebraico; in particolare, diversi esempi operativi allegati alla definizione IHRA rischiano di tradursi in una pesante limitazione della libertà d'espressione – principio cardine sancito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, in palese contraddizione con quanto dichiarato nell'articolo 1 dello stesso provvedimento – e del diritto di denunciare violazioni del diritto internazionale, pratiche di apartheid, occupazione militare e crimini di guerra »;

i firmatari del presente atto condividono la preoccupazione di *Amnesty International* Italia sopra riportata, consapevoli che il contrasto all'antisemitismo costituisce un obiettivo di rilievo costituzionale, da perseguire attraverso strumenti idonei a prevenire e contrastare ogni forma di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree;

il provvedimento attribuisce rilievo alle attività di prevenzione e monitoraggio dell'antisemitismo, prevedendo iniziative che coinvolgono istituzioni pubbliche, università, mezzi di informazione e altri soggetti operanti nella società;

la definizione dell'IHRA e i relativi indicatori vengono assunti come riferimento necessario per l'applicazione della legge, senza che il testo individui per ogni ambito di intervento criteri sufficientemente dettagliati per distinguere le manifestazioni di odio e discriminazione dalle espressioni legittime del pensiero;

le attività di monitoraggio non sono neutre quando producono classificazioni, segnalazioni o valutazioni suscettibili di incidere sulla reputazione delle persone, sulle scelte organizzative delle istituzioni e sulla possibilità di svolgere attività culturali, scientifiche o associative;

l'eventualità che una dichiarazione, una pubblicazione, una lezione o una ma-

nifestazione possa essere segnalata come antisemita sulla base di interpretazioni estensive o controverse può determinare un effetto dissuasivo anche in assenza di sanzioni formali, inducendo persone e organizzazioni a rinunciare preventivamente all'esercizio di libertà costituzionalmente garantite;

il principio di legalità e le esigenze di certezza del diritto richiedono che le conseguenze sfavorevoli dell'azione pubblica siano fondate su presupposti conoscibili, verificabili e prevedibili, non su valutazioni indeterminate o sull'automatica applicazione di indicatori interpretativi;

una politica di contrasto efficace deve basarsi sulla qualità e sull'attendibilità delle informazioni raccolte, distinguendo i fatti documentati dalle mere segnalazioni, dalle opinioni e dalle valutazioni soggettive, evitando che l'ampliamento delle attività di monitoraggio produca una rappresentazione distorta del fenomeno;

la tutela dall'antisemitismo non può essere disgiunta dalla tutela dei diritti e delle libertà che fondano il nostro ordinamento democratico, e per questo richiede criteri chiari, garanzie effettive e particolare attenzione agli effetti indiretti delle disposizioni,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

a garantire che tutte le attività di monitoraggio, rilevazione e segnalazione previste dalla legge siano disciplinate e svolte sulla base di criteri preventivamente pubblici, sufficientemente determinati, verificabili e proporzionati, con una chiara distinzione tra fatti accertati, segnalazioni non verificate e valutazioni interpretative;

ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a escludere che il monitoraggio possa trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato delle opinioni politiche, delle attività culturali e delle iniziative associative;

a promuovere la pubblicazione periodica di dati aggregati, dei criteri di classificazione utilizzati e delle modalità di verifica delle segnalazioni, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali, assicurando che l'intero sistema sia conforme agli articoli 3, 21 e 97 della Costituzione e ai principi di legalità, imparzialità e proporzionalità dell'azione amministrativa.

9/2830/**2**. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

La Camera

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

a garantire che tutte le attività di monitoraggio, rilevazione e segnalazione previste dalla legge siano disciplinate e svolte sulla base di criteri preventivamente pubblici, sufficientemente determinati, verificabili e proporzionati, con una chiara distinzione tra fatti accertati, segnalazioni non verificate e valutazioni interpretative;

ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a escludere che il monitoraggio possa trasformarsi in uno strumento di controllo generalizzato delle opinioni politiche, delle attività culturali e delle iniziative associative;

a promuovere la pubblicazione periodica di dati aggregati, dei criteri di classificazione utilizzati e delle modalità di verifica delle segnalazioni, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali, assicurando che l'intero sistema sia conforme agli articoli 3, 21 e 97 della Costituzione e ai principi di legalità, imparzialità e proporzionalità dell'azione amministrativa.

9/2830/**2**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in titolo recepisce per via legislativa – senza escluderne la valenza giuridica – la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, la quale, come evidenziato nella lettera aperta di *Amnesty International* Italia ai deputati e alle deputate, « presenta una grave criticità: sovrappone e confonde la legittima critica alle politiche dello Stato di Israele con l'odio antiebraico; in particolare, diversi esempi operativi allegati alla definizione IHRA rischiano di tradursi in una pesante limitazione della libertà d'espressione – principio cardine sancito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, in palese contraddizione con quanto dichiarato nell'articolo 1 dello stesso provvedimento – e del diritto di denunciare violazioni del diritto internazionale, pratiche di apartheid, occupazione militare e crimini di guerra »;

i firmatari del presente atto condividono la preoccupazione di *Amnesty International* Italia sopra riportata, consapevoli che il contrasto all'antisemitismo costituisce un obiettivo di rilievo costituzionale, da perseguire attraverso strumenti idonei a prevenire e contrastare ogni forma di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree;

la conoscenza della Shoah, della storia dell'antisemitismo e delle sue manifestazioni contemporanee costituisce uno strumento fondamentale per prevenire il razzismo, l'intolleranza e la riproposizione di ideologie discriminatorie;

le attività formative e informative previste dal provvedimento interessano ambiti particolarmente sensibili per la formazione del pensiero e della coscienza critica, quali la scuola, l'università, il servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni sportive;

il collegamento di tali attività alla definizione IHRA e ai relativi indicatori rischia di attribuire a un unico schema interpretativo un ruolo non meramente descrittivo, con possibili ricadute sulla selezione dei contenuti, dei relatori, dei materiali didattici e delle iniziative ammesse o sostenute;

l'educazione al rispetto e alla convivenza democratica richiede il confronto tra fonti, interpretazioni e orientamenti differenti, purché rispettosi dei diritti altrui, e non può risolversi nell'imposizione di una lettura obbligatoria delle questioni storiche e politiche controverse;

l'articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero e l'articolo 33 garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca; tali garanzie devono orientare anche le attività di formazione promosse o sostenute dalle istituzioni pubbliche;

l'informazione sul conflitto israelo-palestinese, sulle politiche del Governo israeliano e sulle eventuali violazioni del diritto internazionale deve poter svolgersi sulla base di fonti attendibili, del confronto critico e della libera valutazione dei fatti, senza che la denuncia di condotte contestate venga automaticamente assimilata all'antisemitismo;

la prevenzione dell'odio antiebraico è tanto più efficace quanto più si fonda sulla conoscenza storica, sul rigore scientifico e sulla capacità di riconoscere e contrastare tutte le forme di discriminazione, senza confondere la tutela delle persone con l'adesione a specifiche posizioni politiche;

la tutela dall'antisemitismo non può essere disgiunta dalla tutela dei diritti e delle libertà che fondano il nostro ordinamento democratico, e per questo richiede criteri chiari, garanzie effettive e particolare attenzione agli effetti indiretti delle disposizioni,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

a garantire che tutte le iniziative educative, formative e informative realizzate in

attuazione della legge siano improntate al pluralismo culturale, alla libertà di insegnamento e alla rigorosa distinzione tra la diffusione di pregiudizi e condotte discriminatorie, da un lato, e la legittima esposizione di opinioni, interpretazioni storiche e valutazioni politiche, dall'altro;

ad assicurare che la definizione IHRA non sia utilizzata quale criterio esclusivo o automatico per selezionare contenuti, escludere relatori, limitare iniziative culturali o condizionare l'accesso a risorse pubbliche;

a promuovere programmi basati su fonti documentate, sul confronto critico e sulla conoscenza della storia dell'antisemitismo, della Shoah e delle altre forme di persecuzione e discriminazione;

a garantire, in particolare, che la formazione non diventi uno strumento di conformazione ideologica e che la critica alle politiche degli Stati, la discussione dei conflitti internazionali e la denuncia di presunte violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale restino pienamente praticabili, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali della Repubblica.

9/2830/**3**. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

La Camera

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

a garantire che tutte le iniziative educative, formative e informative realizzate in attuazione della legge siano improntate al pluralismo culturale, alla libertà di insegnamento e alla rigorosa distinzione tra la diffusione di pregiudizi e condotte discriminatorie, da un lato, e la legittima esposizione di opinioni, interpretazioni storiche e valutazioni politiche, dall'altro;

ad assicurare che la definizione IHRA non sia utilizzata quale criterio esclusivo o automatico per selezionare contenuti, escludere relatori, limitare iniziative culturali o condizionare l'accesso a risorse pubbliche;

a promuovere programmi basati su fonti documentate, sul confronto critico e sulla conoscenza della storia dell'antisemitismo, della Shoah e delle altre forme di persecuzione e discriminazione;

a garantire, in particolare, che la formazione non diventi uno strumento di conformazione ideologica e che la critica alle politiche degli Stati, la discussione dei conflitti internazionali e la denuncia di presunte violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale restino pienamente praticabili, nel rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali della Repubblica.

9/2830/**3**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in titolo recepisce per via legislativa – senza escluderne la valenza giuridica – la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, la quale, come evidenziato nella lettera aperta di *Amnesty International* Italia ai deputati e alle deputate, « presenta una grave criticità: sovrappone e confonde la legittima critica alle politiche dello Stato di Israele con l'odio antiebraico; in particolare, diversi esempi operativi allegati alla definizione IHRA rischiano di tradursi in una pesante limitazione della libertà d'espressione – principio cardine sancito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, in palese contraddizione con quanto dichiarato nell'articolo 1 dello stesso provvedimento – e del diritto di denunciare violazioni del diritto internazionale, pratiche di apartheid, occupazione militare e crimini di guerra »;

gli articoli 2 e 3 della Costituzione riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili della persona e sanciscono il principio di uguaglianza, imponendo alla Repubblica di contrastare ogni forma di discri-

minazione e di tutelare la dignità di ciascun individuo;

il contrasto all'antisemitismo risponde a una necessità storica e democratica e richiede misure efficaci contro l'odio antiebraico, le aggressioni, le discriminazioni e ogni forma di incitamento alla violenza;

tale obiettivo deve essere perseguito nell'ambito di un sistema coerente di tutela dei diritti fondamentali, senza introdurre differenze ingiustificate nella protezione delle persone o attribuire a determinate valutazioni politiche una presunzione di illiceità non applicabile, con criteri equivalenti, ad altre manifestazioni del pensiero;

l'adozione legislativa della definizione IHRA, comprensiva dei relativi indicatori, può determinare difficoltà nel distinguere gli atti di odio e discriminazione antiebraica dalla critica politica e dalla denuncia di presunte violazioni dei diritti umani, con il rischio di produrre applicazioni disomogenee e disparità di trattamento;

il principio di uguaglianza impone che le misure pubbliche siano fondate su criteri obiettivi, ragionevoli e proporzionati, e che le diverse forme di discriminazione siano affrontate con strumenti coerenti con la loro natura, senza gerarchie nella tutela della dignità e dei diritti fondamentali;

la credibilità e l'efficacia delle politiche contro l'antisemitismo richiedono inoltre che la rilevazione dei fenomeni sia attendibile e che siano chiaramente distinti gli episodi di odio antiebraico dalle condotte che esprimono dissenso politico, critica delle istituzioni o denuncia di violazioni del diritto internazionale;

le istituzioni devono garantire che l'azione di contrasto all'antisemitismo non si traduca in un arretramento delle garanzie democratiche, ma rafforzi la tutela della dignità umana, del pluralismo e della libertà di partecipazione alla vita pubblica;

infine, in proposito, giova ricordare, come rammentato anche da *Amnesty International* Italia nella lettera ai parlamentari, che la Commissione d'inchiesta ONU ha definito ufficialmente « genocidio » quanto sta accadendo in Palestina e per questo è stata accusata di antisemitismo dal Governo israeliano – ciò a riprova del grave rischio legato alla sovrapposizione tra antisemitismo, diritto al dissenso e i crimini d'odio, per prevenire e punire i quali il nostro Paese già dispone di strumenti efficaci, quali la legge Mancino, della quale si dovrebbe garantire l'applicazione;

i firmatari condividono l'assunto in base al quale « opporsi a questa legge non significa affatto arretrare nella lotta all'antisemitismo; al contrario, significa ribadire una distinzione indispensabile tra razzismo antiebraico e dissenso politico, preservando lo spazio democratico necessario al confronto, alla solidarietà e alla difesa dei diritti umani universali »;

la tutela dall'antisemitismo non può essere disgiunta dalla tutela dei diritti e delle libertà che fondano il nostro ordinamento democratico, e per questo richiede criteri chiari, garanzie effettive e particolare attenzione agli effetti indiretti delle disposizioni,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

a garantire che l'attuazione della legge sia coerente con i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità sanciti dalla Costituzione e con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani, assicurando un contrasto effettivo all'antisemitismo senza introdurre limitazioni ingiustificate alle libertà fondamentali;

a coordinare le misure previste dal provvedimento con le politiche generali di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di discriminazione, secondo criteri trasparenti e verificabili;

ad adottare ogni iniziativa di competenza atta a escludere che l'utilizzo della

definizione IHRA determini disparità di trattamento o classificazioni automatiche di condotte legittime come manifestazioni di antisemitismo, in assenza di elementi concreti che ne giustifichino tale qualificazione;

a riferire periodicamente alle Camere sui risultati delle misure adottate, sui criteri utilizzati per la rilevazione dei fenomeni, sulle eventuali criticità applicative e sulle garanzie predisposte per prevenire limitazioni dirette o indirette dei diritti costituzionali, affinché l'azione pubblica persegua il contrasto all'odio e alla discriminazione senza sacrificare i principi di uguaglianza, libertà e pluralismo sui quali si fonda l'ordinamento democratico.

9/2830/**4**. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in titolo recepisce per via legislativa – senza escluderne la valenza giuridica – la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, la quale, come evidenziato nella lettera aperta di *Amnesty International* Italia ai deputati e alle deputate, « presenta una grave criticità: sovrappone e confonde la legittima critica alle politiche dello Stato di Israele con l'odio antiebraico; in particolare, diversi esempi operativi allegati alla definizione IHRA rischiano di tradursi in una pesante limitazione della libertà d'espressione – principio cardine sancito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, in palese contraddizione con quanto dichiarato nell'articolo 1 dello stesso provvedimento – e del diritto di denunciare violazioni del diritto internazionale, pratiche di apartheid, occupazione militare e crimini di guerra »;

i firmatari del presente atto condividono la preoccupazione di *Amnesty International* Italia sopra riportata, consapevoli che il contrasto all'antisemitismo costituisce un obiettivo di rilievo costituzionale, da perseguire attraverso strumenti idonei a prevenire e contrastare ogni forma di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree;

il principio costituzionale, riportato anche nel testo, non è da intendersi come una semplice clausola di salvaguardia, ma il criterio fondamentale che deve orientare l'interpretazione e l'intera attuazione del disegno di legge, per l'effetto dissuasivo sulla libertà di espressione, per la libertà di insegnamento e per il rischio di confondere la lotta all'odio antiebraico con la legittima denuncia delle violazioni dei diritti umani;

la lotta all'antisemitismo costituisce un dovere delle istituzioni democratiche, ma deve essere perseguita nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, del pluralismo politico e culturale e delle libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali;

il provvedimento in esame assume la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'*International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA), comprensiva dei relativi indicatori, quali riferimento necessario ai fini dell'applicazione della legge, collegandola a una pluralità di interventi pubblici in ambito culturale, educativo, informativo e istituzionale;

la definizione IHRA è stata elaborata quale strumento operativo e non giuridicamente vincolante; la sua trasposizione in una legge nazionale, con il collegamento a specifiche attività e misure pubbliche, pone pertanto una questione sostanziale circa gli effetti giuridici e amministrativi che possono derivarne;

come evidenziato da *Amnesty International* Italia, alcuni degli esempi associati alla definizione possono prestarsi a interpretazioni che sovrappongono l'antisemitismo alla critica delle politiche dello Stato di Israele, con possibili ricadute sulla libertà di espressione, di riunione e di associazione e sull'attività delle organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti umani;

la critica a un Governo, alle sue decisioni politiche e militari e alle condotte delle sue autorità non può essere automaticamente assimilata all'odio nei confronti

di un popolo, di una comunità religiosa o di un gruppo etnico;

la denuncia di presunte violazioni del diritto internazionale, anche quando riguardi fatti di particolare gravità e susciti un acceso confronto politico, costituisce una componente essenziale del controllo democratico sull'operato dei pubblici poteri e non può essere scoraggiata attraverso qualificazioni improprie o prive di criteri sufficientemente determinati;

l'assenza di una nuova sanzione penale non esclude che la qualificazione di una condotta come antisemita possa produrre conseguenze indirette sulla reputazione, sull'accesso a spazi pubblici, sul finanziamento di iniziative culturali e scientifiche o sulla partecipazione al dibattito democratico;

infine, in proposito, giova ricordare, come rammentato anche da *Amnesty International* Italia nella lettera ai parlamentari, che la Commissione d'inchiesta ONU ha definito ufficialmente « genocidio » quanto sta accadendo in Palestina e per questo è stata accusata di antisemitismo dal Governo israeliano – ciò a riprova del grave rischio legato alla sovrapposizione tra antisemitismo, diritto al dissenso e i crimini d'odio, per prevenire e punire i quali il nostro Paese già dispone di strumenti efficaci, quali la legge Mancino, della quale si dovrebbe garantire l'applicazione;

i firmatari condividono l'assunto in base al quale « opporsi a questa legge non significa affatto arretrare nella lotta all'antisemitismo; al contrario, significa ribadire una distinzione indispensabile tra razzismo antiebraico e dissenso politico, preservando lo spazio democratico necessario al confronto, alla solidarietà e alla difesa dei diritti umani universali »;

la tutela dall'antisemitismo non può essere disgiunta dalla tutela dei diritti e delle libertà che fondano il nostro ordinamento democratico, e per questo richiede criteri chiari, garanzie effettive e particolare attenzione anche agli effetti indiretti delle disposizioni,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

a garantire, nell'attuazione della legge, che la definizione IHRA e i relativi indicatori non siano applicati come automatica presunzione di antisemitismo, né utilizzati per attribuire conseguenze sfavorevoli a persone, associazioni, ricercatori o iniziative sulla sola base delle opinioni espresse;

ad assicurare che la critica alle politiche e alle condotte del Governo israeliano, la denuncia di presunte violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale e la promozione di iniziative pacifiche di protesta non siano assimilate all'odio antiebraico;

ad assumere e a promuovere, altresì, ogni iniziativa di propria competenza affinché sia esplicitata la natura non giuridicamente vincolante della definizione IHRA quale strumento interpretativo e sia escluso che essa possa, autonomamente e in assenza di una condotta concretamente lesiva di diritti altrui, costituire il fondamento di limitazioni della libertà di espressione e di partecipazione democratica, nel rispetto degli articoli 2, 3, 21 e 25 della Costituzione e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

9/2830/**5**. Ascari, Carotenuto.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in titolo recepisce per via legislativa – senza escluderne la valenza giuridica – la definizione operativa di antisemitismo dell'IHRA, la quale, come evidenziato nella lettera aperta di Amnesty International Italia ai deputati e alle deputate, « presenta una grave criticità: sovrappone e confonde la legittima critica alle politiche dello Stato di Israele con l'odio

antiebraico; in particolare, diversi esempi operativi allegati alla definizione IHRA rischiano di tradursi in una pesante limitazione della libertà d'espressione – principio cardine sancito dall'articolo 21 della nostra Costituzione, in palese contraddizione con quanto dichiarato nell'articolo 1 dello stesso provvedimento – e del diritto di denunciare violazioni del diritto internazionale, pratiche di apartheid, occupazione militare e crimini di guerra »;

i firmatari condividono la preoccupazione di Amnesty international Italia sopra riportata, consapevoli che il contrasto all'antisemitismo costituisce un obiettivo di rilievo costituzionale, da perseguire attraverso strumenti idonei a prevenire e contrastare ogni forma di odio e discriminazione nei confronti delle persone ebree;

il principio costituzionale, riportato anche nel testo, non è da intendersi come una semplice clausola di salvaguardia, ma il criterio fondamentale che deve orientare l'interpretazione e l'intera attuazione del disegno di legge, per l'effetto dissuasivo sulla libertà di espressione, per la libertà di insegnamento e per il rischio di confondere la lotta all'odio antiebraico con la legittima denuncia delle violazioni dei diritti umani;

l'articolo 33 della Costituzione garantisce la libertà dell'arte e della scienza e il libero insegnamento, mentre l'autonomia delle istituzioni universitarie costituisce una garanzia essenziale del pluralismo scientifico e culturale;

il provvedimento prevede che le università adottino misure di prevenzione, monitoraggio e contrasto degli atti di antisemitismo e possano individuare al proprio interno soggetti preposti alla verifica e al monitoraggio delle relative attività;

l'impiego, in tale ambito, di una definizione operativa comprensiva di indicatori suscettibili di interpretazioni controverse può trasferire la valutazione di questioni politiche, storiche e scientifiche a procedure interne di segnalazione e controllo, prive di sufficienti garanzie qualora non siano accompagnate da criteri rigorosi e verificabili;

Amnesty International Italia ha segnalato i rischi che il ricorso alla definizione IHRA può comportare per la libertà accademica, richiamando esperienze internazionali nelle quali il timore di contestazioni e conseguenze istituzionali ha contribuito a forme di autocensura e a restrizioni delle attività universitarie;

il contrasto alle discriminazioni e alle condotte concretamente lesive dei diritti delle persone non può tradursi nel controllo preventivo degli orientamenti scientifici, delle opinioni politiche o dei contenuti didattici, né nell'induzione di un clima di sospetto nei confronti di docenti, ricercatori e studenti;

la libertà accademica comprende la possibilità di affrontare criticamente questioni controverse, comprese quelle relative alla storia, ai conflitti internazionali, alle politiche dello Stato di Israele e alle denunce di violazioni del diritto internazionale;

le garanzie costituzionali non possono essere affidate esclusivamente alla discrezionalità dei singoli organismi universitari, ma devono orientare in modo uniforme tutte le attività di attuazione e monitoraggio previste dalla legge;

infine, in proposito, giova ricordare, come rammentato anche da Amnesty international Italia nella lettera ai parlamentari, che la Commissione d'inchiesta ONU ha definito ufficialmente « genocidio » quanto sta accadendo in Palestina e per questo è stata accusata di antisemitismo dal Governo israeliano – ciò a riprova del grave rischio legato alla sovrapposizione tra antisemitismo, diritto al dissenso e i crimini d'odio, per prevenire e punire i quali il nostro Paese già dispone di strumenti efficaci, quali la legge Mancino, della quale si dovrebbe garantire l'applicazione;

i firmatari condividono l'assunto in base al quale « opporsi a questa legge non significa affatto arretrare nella lotta all'antisemitismo; al contrario, significa ribadire una distinzione indispensabile tra razzismo antiebraico e dissenso politico, preservando lo spazio democratico necessario al

confronto, alla solidarietà e alla difesa dei diritti umani universali »;

la tutela dall'antisemitismo non può essere disgiunta dalla tutela dei diritti e delle libertà che fondano il nostro ordinamento democratico, e per questo richiede criteri chiari, garanzie effettive e particolare attenzione agli effetti indiretti delle disposizioni;

preme ai firmatari rappresentare che i popoli semiti costituiscono un gruppo etno-linguistico che include diverse popolazioni del Medio Oriente, tra cui sia gli arabi (compresi i palestinesi) sia gli ebrei; sul piano puramente etimologico, limitare il concetto di « antisemitismo » al solo odio nei confronti degli ebrei appare una contraddizione o una distinzione arbitraria all'interno dello stesso ceppo semitico,

impegna il Governo:

nell'ambito delle proprie competenze e ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo:

a garantire che l'attuazione delle disposizioni riguardanti le università avvenga nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, della libertà di insegnamento, della ricerca scientifica e del dibattito accademico, escludendo qualsiasi forma di sorveglianza ideologica o di valutazione preventiva delle opinioni espresse da docenti, ricercatori e studenti;

ad assicurare che le attività di monitoraggio e le eventuali procedure di segnalazione siano riferite a condotte concretamente individuabili, valutate in base a criteri pubblici, oggettivi, proporzionati e non discriminatori, e siano corredate da adeguate garanzie procedurali, compresa la possibilità per gli interessati di conoscere e contestare gli addebiti;

a promuovere indirizzi applicativi che escludano qualificazione come antisemita di attività di ricerca, insegnamento, discussione o protesta per il solo fatto che affrontino criticamente le politiche dello Stato di Israele o denuncino presunte violazioni del diritto internazionale, in conformità agli articoli 21 e 33 della Costituzione e agli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

ad escludere che l'ostensione della bandiera palestinese o di altri simboli rappresentativi del popolo palestinese, in quanto legittima manifestazione del pensiero e della solidarietà internazionale, sia fatta oggetto di provvedimenti di sequestro o di altre misure restrittive o sanzionatorie;

a sostenere, per quanto di competenza, l'*iter* di esame di ogni proposta di legge volta a sancire il divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.

9/2830/**6**. Carotenuto, Ascari.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca « Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo »;

il comma 3 dell'articolo 1 dispone che le istituzioni della Repubblica collaborino tra loro per individuare gli interventi necessari a prevenire e contrastare ogni atto o manifestazione di antisemitismo, che rappresenti una minaccia non solo per una parte dei cittadini, ma anche per la convivenza civile, la stabilità sociale e la sicurezza pubblica;

il provvedimento in esame, la cui finalità è il contrasto all'antisemitismo, limita la libertà di espressione, la libertà scolastica e accademica e la libertà di stampa;

la definizione dell'antisemitismo formulata dall'IHRA, che il provvedimento in esame adotta, è controversa e ben sette degli undici corollari di tale definizione non riguardino l'antisemitismo o la religione ebraica, ma lo Stato di Israele, con il rischio che coloro che esprimono critiche verso questo Stato possano essere perseguiti per antisemitismo;

lo stesso autore della definizione approvata dall'IHRA, Kenneth Stern – il quale consapevole delle perplessità che tale definizione avrebbe potuto suscitare, precisò come essa fosse soltanto uno strumento interpretativo non giuridicamente vincolante – ritiene che l'adozione legislativa di tale definizione miri a produrre un effetto intimidatorio e dissuasivo, un effetto « raggelante » (*chilling effect*) in relazione all'espressione di opinioni critiche nei confronti del Governo e delle istituzioni di Israele;

sempre Kennetn Stern, precisa come per effetto del provvedimento in esame, possa essere considerata manifestazione di antisemitismo la denuncia del rischio plausibile di genocidio derivante dalle operazioni militari israeliane nella striscia di Gaza;

preoccupazioni espresse anche nelle audizioni dal mondo dell'informazione, in particolare dal sindacato internazionale dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall'Ordine dei giornalisti, i quali pur riaffermando la necessità del contrasto all'antisemitismo, hanno invitato il Parlamento a riconsiderare il provvedimento in esame, richiamando le contrarietà manifestate su tale provvedimento da numerose organizzazioni non governative internazionali e italiane, fra cui *Action Aid*, Oxfam, *Save the children*, Aoi, Arci, Anpi, nonché dal mondo della scuola, dal mondo accademico e da una parte dello stesso mondo ebraico;

nessun Paese europeo ha adottato la definizione dell'IHRA, solo in Romania, la definizione viene utilizzata esclusivamente quale strumento interpretativo in sede giudiziaria;

la legge n. 205 del 1993, la cosiddetta « legge Mancino », riguarda tutte le forme di discriminazione e ben essere utilizzata per contrastare tutte le discriminazioni antisemitismo compreso,

impegna il Governo:

ad accompagnare le misure contenute nel provvedimento in esame con l'adozione di ulteriori iniziative legislative per aggiornare la legge n. 205 del 1993, al fine di contrastare efficacemente tutti i fenomeni discriminatori con particolare attenzione a quelle antisemite;

a dare piena attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, ponendo in essere ogni iniziativa di competenza diretta allo scioglimento e ad impedire ogni attività ad organizzazioni neofasciste e neonaziste le cui basi ideologiche si poggiano sul razzismo e l'antisemitismo;

ad adottare, in coerenza con le disposizioni contenute nel provvedimento in esame provvedimenti di competenza, se necessario anche normativi, affinché gli enti locali revochino la cittadinanza onoraria conferita a tutti coloro che si sono resi protagonisti di persecuzioni politiche e razziali.

9/2830/**7**. Zaratti, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca « Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo »;

l'articolo 1 afferma che la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo, ne contrasta la diffusione nel rispetto delle libertà costituzionali (comma 1) e adotta la definizione operativa IHRA come riferimento (comma 2) Prevede inoltre la collaborazione tra tutte le istituzioni per prevenire e contrastare atti antisemiti, considerati una minaccia alla convivenza civile, alla stabilità sociale e alla sicurezza pubblica (comma 3);

è necessario contrastare con ogni mezzo disponibile l'odioso e gravissimo fenomeno dell'antisemitismo, secolare piaga sociale da trattare con la massima serietà e fermezza anche alla luce della preoccupante crescita di episodi di violenza nei

confronti degli ebrei, pertanto sarebbe necessario che le diverse forze politiche operino con un intento comune, anche al fine di evitare che l'approvazione del provvedimento in esame possa avere ricadute negative sulle libertà di espressione del pensiero, di stampa, di istruzione e di formazione accademica poiché il richiamo alle libertà fondamentali previsto dal comma 1 dell'articolo 1 è eccessivamente generico e tautologico: c'è il concreto rischio che la legittima critica allo Stato di Israele sia equiparata all'antisemitismo;

il docufilm *Naza*, diretto da Yuval Abraham e Rachel Szor e premiato all'83ª Mostra del Cinema di Venezia, ha scatenato fortissime polemiche politiche e istituzionali in Israele e a livello internazionale;

il documentario (il cui titolo si riferisce all'acronimo militare ebraico *nezek agavi*, che indica la stima preventiva delle vittime civili accettabili in un'operazione) non fa altro che raccogliere le testimonianze anonime di 24 soldati e membri dell'*intelligence* israeliana sull'uso dell'intelligenza artificiale e sui criteri di scelta degli obiettivi nella guerra a Gaza;

A Venezia ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria e un'accoglienza da record con oltre 24 minuti di applausi e *standing ovation*, ma anche riflessioni forti sul ruolo dell'informazione e delle responsabilità internazionali da parte degli stessi registi;

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, – ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità – ha definito « antisemiti » i due registi, bollando il documentario come un'operazione di propaganda menzognera e un incitamento all'antisemitismo dall'interno;

alcuni esponenti politici israeliani sono arrivati a definire i co-autori Yuval Abraham e Rachel Szor dei « traditori in tempo di guerra », chiedendo la revoca della cittadinanza o l'esilio, mentre l'Idf (l'esercito israeliano) ha ordinato un'indagine interna sulle fughe di notizie e sulle dichiarazioni classificate;

l'adozione della definizione dell'IHRA è stata sollecitata dal premier israeliano Netanyahu, al quale ha prontamente aderito, con un ordine esecutivo, il Presidente degli Stati Uniti Trump,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché l'applicazione del provvedimento in esame avvenga nel solco dei principi costituzionali di tutela della libera manifestazione del pensiero e di libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento, e, in tale prospettiva, a sostenere e difendere in ogni sede europea e internazionale, rigettando eventuali richieste di censura e/o condanna, la libertà d'espressione e di inchiesta, come quella del docufilm Naza, relative ai crimini di guerra perpetrati in questi anni dal governo e dell'esercito israeliani nei confronti della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania.

9/2830/**8**. Zanella, Zaratti, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca « Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo »;

il comma 2, dell'articolo 1, stabilisce che, in attuazione della risoluzione 201/2692 del Parlamento europeo del 1° giugno 2017 venga adottata la definizione operativa di antisemitismo formulata dall'Assemblea plenaria dell'IHRA (Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto) il 26 maggio 2016, compresi i relativi indicatori;

lo stesso autore della definizione approvata dall'IHRA, Kenneth Stern, consapevole delle perplessità che tale definizione avrebbe potuto suscitare, precisò come essa fosse soltanto uno strumento interpretativo non giuridicamente vincolante, ritiene che l'adozione legislativa di tale definizione miri a produrre un effetto intimidatorio e dissuasivo, un effetto « rag-

gelante » (*chilling effect*) in relazione all'espressione di opinioni critiche nei confronti del Governo e delle istituzioni di Israele;

preoccupazioni e critiche sono state espresse anche dalle principali organizzazioni dell'informazione e dei media, nonché da numerose associazioni e organizzazioni non governative italiane ed internazionali anche ebraiche;

per ovviare a queste preoccupazioni sarebbe stato opportuno far riferimento alla raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla lotta contro l'incitamento all'odio, adottata il 20 maggio 2022, la quale è diretta a contrastare « qualsiasi forma di espressione mirante a stimolare, promuovere, diffondere o giustificare la violenza, l'odio o la discriminazione nei confronti di una persona o un gruppo di persone, o a denigrare una persona o un gruppo di persone per motivi legati alle loro caratteristiche o situazioni personali, reali o presunte, quali la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, la nazionalità o l'origine nazionale o etnica, l'età, la disabilità, il sesso, l'identità di genere e l'orientamento sessuale »;

la Raccomandazione CM/Rec è un'importante linea guida del Consiglio d'Europa rivolta agli Stati membri per prevenire e contrastare l'incitamento all'odio (*hate speech*), bilanciando la sicurezza sociale con la tutela della libertà di espressione;

fornisce una nozione comune di incitamento all'odio che copre ogni forma di espressione che promuove, giustifica o diffonde violenza, odio o discriminazione contro individui o gruppi in base a caratteristiche personali (come razza, religione, genere o orientamento sessuale). Incoraggia strategie educative, campagne di sensibilizzazione e il coinvolgimento attivo della società civile e dei media per disinnescare i linguaggi ostili sul nascere;

chiede agli Stati di dotarsi di un quadro giuridico adeguato, comprese sanzioni civili, amministrative o penali proporzionate nei casi più gravi, senza tuttavia ledere il diritto fondamentale alla libera espressione;

sollecita la cooperazione dei fornitori di servizi *internet* e dei *social media* affinché rimuovano i contenuti d'odio in modo rapido e trasparente,

impegna il Governo

ai fini delle attività e della applicazione per quanto di competenza delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame a far riferimento e ad applicare le Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, adottata il 20 maggio 2022, garantendo nel contempo la libertà di critica e di condanna delle azioni e delle politiche dello Stato d'Israele.

9/2830/**9**. Fratoianni, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'aula reca « Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo »;

il comma 3 dell'articolo 1 dispone che le istituzioni della Repubblica collaborino tra loro per individuare gli interventi necessari a prevenire e contrastare ogni atto o manifestazione di antisemitismo, che rappresenti una minaccia non solo per una parte dei cittadini, ma anche per la convivenza civile, la stabilità sociale e la sicurezza pubblica;

il dibattito si è maggiormente accentrato sulla definizione dell'antisemitismo, avendo nel provvedimento adottato quella formulata dall'IHRA e nei suoi corollari, benché sette degli undici corollari di tale definizione non riguardino l'antisemitismo o la religione ebraica, ma lo Stato di Israele, con il rischio che coloro che

esprimono critiche verso questo Stato possano essere perseguiti per antisemitismo;

nel frattempo contrastare ogni atto o manifestazione di antisemitismo e di razzismo è già possibile sulla base delle attuali normative italiane ed europee;

nonostante tali strumenti normativi, ad esempio, è stato permesso in provincia di Trento lo svolgimento di un raduno europeo di matrice neonazista « Ritorno a Camelot », con contenuti apertamente nazisti, razzisti, antisemiti e suprematisti, organizzato dal Veneto Fronte Skinheads, ma la cui regia sarebbe riconducibile al *network* Blood&Honour (*slogan* della gioventù hitleriana) organizzazione neonazista sottoposta a sanzioni nel Regno Unito;

continuano a svolgersi annualmente raduni e manifestazioni come quella richiamata, nonché l'attività di gruppi e organizzazioni che si richiamano apertamente ad ideologie i cui fondamenti si richiamano al razzismo, antisemitismo e suprematismo;

sono sempre più attivi sul web, come dimostra anche una recente operazione di Ros e Digos, siti e *chat* che pubblicano ed esaltano manifesti, documenti e video dei principali attentatori suprematisti degli ultimi anni, fomentando odio razziale tramite l'elogio di Adolf Hitler, delle SS, del fascismo e dei principali simboli suprematisti,

impegna il Governo:

per una effettiva prevenzione e contrasto ad ogni forma di antisemitismo a porre in essere ogni iniziativa di competenza diretta ad impedire lo svolgimento di ogni evento riconducibili alle condotte vietate e sanzionate dalla legge Scelba (legge n. 64 del 1952) e dalla legge Mancino (legge n. 205 del 1993) e che rientrano negli atti o manifestazioni di antisemitismo previsti dal provvedimento in esame, anche al fine di impedire che il territorio italiano possa diventare luogo di incontro e propaganda per organizzazioni e movimenti che si richiamano all'ideologia nazista, al suprematismo razziale, all'antisemitismo e alla violenza politica;

ad adottare tutti i provvedimenti necessari di competenza affinché i servizi prestati da fornitori di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e dell'Unione europea non contengano e non veicolino atti ed espressioni di antisemitismo o espressioni di odio e di discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa.

9/2830/**10**. Bonelli, Zanella, Zaratti, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento rafforza gli strumenti di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo e, all'articolo 3, comma 1, lettera d), prevede che le università adottino misure di prevenzione, monitoraggio e contrasto degli atti di antisemitismo, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell'ambito delle risorse del proprio bilancio;

secondo il rapporto dell'Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC, nel 2025 sono stati registrati in Italia 963 episodi di antisemitismo, di cui 643 *online* e 320 *offline*, rispetto agli 877 complessivamente registrati nel 2024;

negli ambienti universitari, intimidazioni e discriminazioni antisemite compromettono il diritto allo studio, la libertà di insegnamento e di ricerca e la piena partecipazione alla vita accademica;

il 15 maggio 2025, al Campus Luigi Einaudi di Torino, è stato impedito lo svolgimento di un incontro sul contrasto all'antisemitismo promosso da associazioni studentesche, tra cui l'Unione Giovani Ebrei d'Italia; secondo quanto denunciato da quest'ultima, i partecipanti hanno subito insulti, minacce e aggressioni: un episodio che evidenzia la necessità di rafforzare la capacità degli atenei di prevenire e affrontare tali condotte e di sostenere le persone coinvolte;

l'antisemitismo negli ambienti universitari non riguarda soltanto l'Italia, ma

interessa anche altri Paesi europei, nei quali sono state avviate iniziative per sostenere le università nell'affrontare il fenomeno;

in Svezia, il Governo ha incaricato l'Università di Göteborg, attraverso il *Segerstedtinstitutet*, struttura accademica con competenze di ricerca e formazione sull'antisemitismo storico e contemporaneo, di sostenere gli atenei pubblici mediante attività formative e proposte per rafforzarne gli interventi di prevenzione e contrasto;

appare pertanto opportuno valutare, tenendo conto delle caratteristiche del sistema universitario italiano, come valorizzare le competenze specialistiche già presenti negli atenei e nei centri di ricerca e favorirne la condivisione, a sostegno delle misure di prevenzione e contrasto dell'antisemitismo previste dal provvedimento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a promuovere, nell'ambito della Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, forme di collaborazione tra gli atenei, anche con il coinvolgimento di centri di ricerca dotati di specifiche competenze in materia, per mettere a disposizione delle università un supporto specialistico nella prevenzione e nel contrasto delle manifestazioni contemporanee dell'antisemitismo e nel sostegno agli studenti, ai docenti e al personale che ne siano vittime, nel rispetto dell'autonomia universitaria e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

9/2830/**11**. Gardini.

La Camera,

premesso che:

come documentato in numerose rilevazioni e rapporti elaborati da istituzioni nazionali ed europee, gli atti e le manifestazioni di discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza nei confronti degli ebrei e delle istituzioni ebraiche negli ultimi anni stanno vedendo una preoccupante recrudescenza. Teorie, espressioni e atti di vero e proprio odio razziale sembrano essere stati sdoganati e sempre più spesso, non solo sulle reti sociali telematiche, imperversano personaggi che seminano il virus dell'antisemitismo e dell'odio razziale, della discriminazione nei confronti delle minoranze etniche, sociali e religiose;

il riemergere, con particolare intensità, di fenomeni di antisemitismo, insieme ad altre forme di razzismo e intolleranza evidenzia come queste dinamiche non costituiscano una patologia marginale, bensì segnali strutturali di una più ampia fragilità democratica che si ricollegano a vecchie involuzioni culturali e politiche che hanno caratterizzato, in particolare, la prima parte del Novecento;

a fronte di tali fenomeni, da più parti si sollecita l'adozione di nuove misure che vadano a contrastare le forme più odiose di diffusione di teorie disgreganti della società basata sul riconoscimento di ciascuno, singolo o comunità, di vivere liberamente e nel rispetto reciproco il proprio credo, la propria identità, la propria storia e le proprie aspirazioni, così come sancito dalla Costituzione;

appare di tutta evidenza come un compito di tale natura debba poggiarsi su una pluralità di strumenti, eminentemente di carattere culturale, e non possa limitarsi alla creazione di nuove forme sanzionatorie;

come già evidenziato nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta nella XVIII legislatura dalla Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza del Senato della Repubblica, cosiddetta « Commissione Segre » (Doc. XVII, n. 6): « Il più efficace modo di contrastare i discorsi di odio e la disinformazione strumentale che alimenta stereotipi e pregiudizi che spesso ne sono l'anticamera, è la diffusione di cultura, conoscenza, riconoscimento reciproco, dialogo, scambio di idee e di esperienze »;

tali premesse si inseriscono nel contesto di un Paese che non sembra essersi

completamente distaccato da un passato improntato alla retorica colonialista e nazionalista dell'Italia liberale e, a maggior ragione, della dittatura fascista che profuse uno sforzo straordinario per veicolare tra tutti gli strati sociali la cultura della superiorità razziale, quale presupposto per giustificare le mire espansionistiche coloniali, basti pensare all'impegno dell'allora Ministro dell'educazione nazionale per sostenere la diffusione della rivista « La difesa della razza », e all'aberrazione dell'approvazione delle leggi razziali;

affinché l'azione di contrasto culturale delle idee di odio antisemita e razziale possa dispiegare al meglio la sua efficacia, è necessario che la Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali, assuma l'impegno imprescindibile di condannare e prendere le distanze, senza tentennamenti e ambiguità, da tutte le idee, le azioni e le esperienze che si sono compromesse con l'antisemitismo e l'odio razziale;

in tale prospettiva, è fondamentale che tutte le istituzioni e le amministrazioni locali siano coerenti con le proprie leggi e diano il buon esempio alla cittadinanza, escludendo il pubblico riconoscimento a persone che si sono rese responsabili di atti e dichiarazioni inneggianti l'antisemitismo e l'odio razziale, attraverso l'intitolazione a tali persone di strade, monumenti, edifici e spazi pubblici,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza, ogni iniziativa utile affinché sia scongiurato che la denominazione di strade, monumenti, edifici o spazi pubblici o aperti al pubblico, possa essere dedicata a persone che abbiano, con atti e scritti, sostenuto, propagato od organizzato l'antisemitismo e l'odio razziale, e affinché si provveda altresì all'eventuale revisione delle titolazioni che non dovessero essere coerenti con le suddette finalità.

9/2830/**12**. Scotto.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede, all'articolo 2, comma 1, che la Strategia nazionale contro l'antisemitismo, l'odio e le discriminazioni nei confronti delle persone ebree sia adottata dal Consiglio dei ministri;

la Costituzione italiana, all'articolo 21, garantisce la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto di critica, che devono essere tutelati e non compromessi;

la Costituzione italiana, all'articolo 19, stabilisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;

il fondamentalismo di qualsiasi natura, sia religiosa sia politica, rappresenta una minaccia diretta ai valori democratici, allo Stato di diritto e alla sicurezza dei cittadini e deve essere prevenuto e contrastato per tutelare al meglio i valori costituzionali del nostro Paese;

occorre, pertanto, distinguere tra la legittima pratica religiosa, tutelata dall'ordinamento democratico, e le derive fondamentaliste che strumentalizzano il credo religioso o l'appartenenza politica per giustificare l'intolleranza, la discriminazione o la violenza;

la prevenzione e il contrasto delle manifestazioni di fondamentalismo che promuovono intolleranza, discriminazione, violenza o negazione dei diritti fondamentali richiedono un approccio integrato che affianchi alle attività di contrasto politiche attive di inclusione e di istruzione, con programmi volti alla conoscenza storica delle religioni e al dialogo interculturale, al fine di contrastare l'intolleranza e l'odio religioso,

impegna il Governo

ad accompagnare il provvedimento in esame, in analogia con le disposizioni in esso previste e in attuazione dei medesimi principi ispiratori, con ulteriori iniziative dirette ad adottare, in raccordo con le istituzioni com-

petenti e nel rispetto degli articoli 2, 3, 8 e 19 della Costituzione italiana, una Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'islamofobia, secondo la definizione operativa utilizzata nel sistema delle Nazioni Unite, in quanto manifestazione di « paura, pregiudizio e odio nei confronti dei musulmani che conducono a provocazione, ostilità e intolleranza attraverso minacce, molestie, abusi, incitamento e intimidazione nei confronti dei musulmani e dei non musulmani, sia nel mondo online che offline ».

9/2830/**13**. Soumahoro.

La Camera

impegna il Governo

ad accompagnare il provvedimento in esame, in analogia con le disposizioni in esso previste e in attuazione dei medesimi principi ispiratori, con ulteriori iniziative dirette ad adottare, in raccordo con le istituzioni competenti e nel rispetto degli articoli 2, 3, 8 e 19 della Costituzione italiana, una Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto dell'islamofobia, secondo la definizione operativa utilizzata nel sistema delle Nazioni Unite, in quanto manifestazione di « paura, pregiudizio e odio nei confronti dei musulmani che conducono a provocazione, ostilità e intolleranza attraverso minacce, molestie, abusi, incitamento e intimidazione nei confronti dei musulmani e dei non musulmani, sia nel mondo online che offline ».

9/2830/**13**. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Soumahoro.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.



19ALA0223810